



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10 GIUGNO 2022

Art. 1 - Oggetto

1. Premesso che l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;
2. • lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 31 Marzo 2022 dal D.L. n. 2/2021 che ha modificato l'articolo 1 del D.L. n. 19/2020;
3. Tenuto conto che l'occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell'articolo 73 citato;
4. Visto l'art. 4, comma 3, della legge n. 131/2003, che stabilisce che l'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
5. Dato Atto che la regolazione delle sedute da remoto, non deve trarre legittimazione da una specifica norma di dettaglio, ma dal codice dell'amministrazione digitale e soprattutto dagli artt 6, 7 e 38 del TUEL, che disciplinano i criteri generali per il funzionamento e l'organizzazione, ed attribuiscono ai regolamenti la disciplina specifica del consiglio, attribuendo in questo modo la più ampia autonomia decisionale ai comuni.
6. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale dell'Ente, ovvero in altra sede previamente individuata, ove si trovi almeno il Sindaco o Vice -sindaco o Segretario Comunale Segretario / Vice Segretario comunale, con la partecipazione anche integrale degli altri Componenti in videoconferenza.
7. Nei casi espressamente previsti, ciascun componente l'organo collegiale, il Segretario Comunale (o Vice-segretario) può partecipare alla seduta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, purché non luoghi pubblici né aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
8. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) Trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione agli Assessori. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - b) Tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.
 - c)

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
 - a. l'identificazione di ciascuno dei partecipanti attraverso la contemporanea partecipazione audio e video su un piano di parità;
 - b. la massima sicurezza possibile del sistema;
 - la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - c. percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - d. consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e. effettuare una votazione palese per appello nominale (non è compatibile con il voto segreto);
 - f. visualizzare gli atti della riunione e garantire lo scambio di documentazione mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file.
3. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
4. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

Art. 4 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Assessore od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 5 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità degli assessori e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia gli assessori presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Giunta Comunale in videoconferenza si intendono svolte, di norma, in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Sindaco e qualora possibile il Segretario

comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.

2. I lavori della Giunta Comunale sono regolati dal Sindaco.

3. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione dell'Assessore impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida la seduta. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Art. 7 - Sedute in forma mista

1. Le sedute della Giunta comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra gli Assessori presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 8 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno Il Sindaco invita gli Assessori ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.

2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati alla riunione della Giunta comunale in relazione a determinati argomenti.

Art. 9 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, Il Sindaco pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

a) Per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando l'Assessore la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) Mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

c) Avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità degli Assessori votanti e l'espressione del voto.

3. Il Sindaco, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:

a) accerta, attraverso il riscontro audio e video dell'Assessore chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;

c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, Il Sindaco può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che gli Assessori collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta della Giunta comunale.

Art. 10 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - b) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - d) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.

Le sedute della Giunta, di norma, sono segrete.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute della Giunta comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti della Giunta comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto.
2. Relativamente alla convocazione e alla trasmissione degli atti e documenti da sottoporre all'esame della Giunta comunale si provvederà mediante invio telematico degli stessi.